



Terre di Pianura

UNIONE dei COMUNI

Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE N° 56 del 30.11.2015

C O P I A

**Oggetto PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITÀ -
DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE
SEGNALA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)**

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12:00 presso la sede dell'Unione Terre di Pianura, sita in Via San Donato 199, Granarolo dell'Emilia, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi la Giunta dell'Unione, si è riunita nelle persone di:

BOTTAZZI ANDREA	Presidente	Presente
LO CONTE DANIELA	Assessore	Presente
GIOVANNINI MONIA	Assessore	Presente
PIERINI GIULIO	Assessore	Presente
MINGANTI LORENZO	Assessore	Presente

Presenti N. **5** Assenti N. **0**

Assiste alla seduta il Segretario Generale Giuseppe Beraldi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente Andrea Bottazzi, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'argomento sopraindicato in oggetto.



Terre di Pianura

UNIONE dei COMUNI

Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio

Deliberazione n. 56 del 30.11.2015

OGGETTO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITÀ - DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che, all'art.1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, inserendovi l'articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni;

- l'art 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone testualmente:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia, assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato."

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)", dettando linee guida per la applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

Valutate le linee guida formulate in materia dal PNA, in cui rileva la necessità di:

- adottare i necessari accorgimenti tecnici perché trovi effettiva attuazione la tutela prevista dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, assicurando la necessaria riservatezza, introducendo specifici obblighi a carico di coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione;

- prevedere canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni;

- predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze di fatto;

- preferire la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione, che indirizzi la segnalazione al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi del whistleblower;

- individuare come destinatari della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;



Terre di Pianura

UNIONE dei COMUNI

Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio

- attuare attività di sensibilizzazione sull'istituto del whistleblowing;

Considerato che la disciplina di cui si tratta è stata integrata dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 che con l'art. 31 ha innovato l'art 54 bis introducendo l'ANAC quale soggetto destinatario delle funzioni prima in capo alla Funzione Pubblica rispetto alla materia dell'anticorruzione;

Tenuto, dunque, in conto della determina dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n.6 del 28 aprile 2015 “Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” in cui ci si prefigge di incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, garantendo contemporaneamente un'efficace tutela di riservatezza all'identità del segnalante e dunque porlo al riparo da possibili misure discriminatorie;

Visto che con propria deliberazione n.5 del 2 febbraio 2015 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017;

Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con delibera n. 3 del 27/1/2014;

Ritenuto, pertanto, di approvare la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità e la disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd whistleblower), così come riportato nell'allegato 1) con relativo modulo, ritenendoli parte integrante e sostanziale del presente atto, che si applicherà a tutti i dipendenti dell'Unione e dei Comuni aderenti;

Dato atto:

- che a seguito dell'approvazione della procedura di che trattasi, si provvederà agli adeguamenti necessari del Codice di Comportamento;
- che si provvederà a dare ampia diffusione e conoscenza al personale;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né diretti né indiretti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare il documento recante “*Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”, allegato 1), con relativo modulo, come parte integrante e sostanziale del presente atto, valevole per l'Unione e per i Comuni aderenti;



Terre di Pianura

UNIONE dei COMUNI

Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio

2) Di dare atto che, a seguito l'approvazione della procedura di che trattasi, si provvederà ai conseguenti adeguamenti necessari al Codice di Comportamento dell'Ente;

3) Di dare diffusione e conoscenza al personale dipendente della procedura adottata per *il c.d. whistleblower*;

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, il presente atto, stante l'urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)

La **definizione di «corruzione»**, ai nostri fini, comprende un'accezione più ampia della fattispecie penalistica disciplinata agli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., bensì si apre comprendendo, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del libro II del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

L'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha approvato le **linee guida** in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il destinatario immediato delle segnalazioni di illecito, e con il presente atto si intendono adottare le idonee misure per tutelare il dipendente c.d. whistleblower, che nel dovere di identificarsi vedrà comunque contestualmente tutelato il suo anonimato in tutto il percorso. Questa procedura si prefigge dunque di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti di chi decide di segnalare un illecito occorso nell'ambito del proprio contesto lavoro lavorativo.

Secondo la definizione fornita da “Transparency International Italia”, **il segnalante** (c.d. **whistleblower**) *è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità.*

L'attività del segnalante è atta per sua natura a combattere le possibili forme di “malpractice” all'interno delle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei principi di rango costituzionale di legalità, imparzialità e buon andamento della funzione amministrativa (art. 97).

Alla luce di quanto sopra esposto rileva dunque chiaramente l'intento del presente documento di volere dare **al dipendente pubblico**, che decida di segnalare un illecito, **chiare e certe indicazioni operative** circa:

-i destinatari della segnalazione;

-i contenuti necessari, da svilupparsi all'interno di una modulistica pre impostata, da compilare secondo le indicazioni richieste e disponibile sul sito web istituzionale nell'area dedicata all' “*Amministrazione trasparente*”;

-le forme di tutela del c.d. whistleblower per evitare possibili discriminazioni in occasione della sua denuncia contro chi commetta un illecito.

PROCEDURA PER SEGNALARE UN ILLECITO

Art. 1) Tipologie di illeciti e soggetti del sistema di segnalazione

Si individua nel **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** (in seguito "Responsabile"), il soggetto **destinatario** delle seguenti **tipologie di irregolarità/illeciti**:

- illecito o irregolarità all'interno dell'Amministrazione di cui il dipendente dell'Ente sia venuto a conoscenza, nel contesto della sua attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità che possano cagionare un danno dell'interesse pubblico.

Ovvero:

- l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale,

- ma anche situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati,

- nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il "segnalante" non deve utilizzare far riferimento a questa procedura per interessi meramente personali, o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o avverso l'Amministrazione, per cui debba invece far riferimento ad altri uffici e modalità operative.

La segnalazione può riguardare anche fatti compiuti presso un'altra Pubblica Amministrazione, in caso di trasferimento, comando o distacco. In questo caso il "Responsabile" che riceve la segnalazione la trasmette a chi di competenza.

Il "Responsabile" potrà essere coadiuvato dall'Ufficio Disciplinare, dalla Polizia Giudiziaria e/o da un gruppo di supporto appositamente costituito che verranno coinvolti, a discrezione del "Responsabile", tenuto conto della tipologia della segnalazione e dalle necessità del caso di specie.

Qualora le segnalazioni di illeciti o di irregolarità di cui sopra riguardino il "Responsabile" stesso le stesse devono essere inviate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Art. 2) Procedure per la segnalazione

Il "segnalante" utilizza il modulo pre impostato scaricabile dal sito istituzionale Internet nell'area "*Amministrazione trasparente*", nella sottosezione "Altri contenuti – Anticorruzione" e che si allega per completezza anche in appendice al presente atto.

Il modulo chiede la compilazione dei campi secondo le indicazioni date e quindi anche l'identificazione del segnalante ai fini di potere riscontrare la fondatezza dei fatti denunciati e dare, in caso di riscontro positivo, seguito alla segnalazione.

E' indispensabile che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante.

Le segnalazioni esplicitate nel modulo possono essere inoltrate

- scrivendo esclusivamente dal proprio indirizzo di posta istituzionale nominativa, oppure da una casella PEC, purché anch'essa nominativa, all'indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato al Responsabile anti corruzione, che ne avrà accesso, con credenziali personali e riservate;

- con raccomandata a.r al Responsabile dell'anti corruzione dell'Ente di appartenenza;

o, altresì, essere presentate con il modello a mani al Responsabile anti corruzione o, infine, relazionate in un verbale redatto dal Responsabile anti corruzione ma a firma anche del segnalante.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il "Responsabile" avrà cura di separare i dati identificativi

del segnalante dalla segnalazione rendendo impossibile svelare l'identità del segnalante se non nei casi in cui l'anonimato non sia più opponibile per legge per la difesa dell'incolpato.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in armadio chiuso a chiave e accessibile solo dal Responsabile anti corruzione.

Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni

Il Responsabile della prevenzione alla corruzione provvederà con tutte le opportune cautele, avvalendosi dell'eventuale gruppo di supporto, e/o polizia giudiziaria e/o ufficio disciplinare, a dare avvio alla verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. In caso di sua assenza prolungata o impedimento procederà su sua indicazione l'Ufficio Disciplinare.

Il "Responsabile", nel rispetto della massima riservatezza e imparzialità, potrà effettuare ogni qualsivoglia attività ritenuta opportuna e necessaria ai fini dell'iter intrapreso, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati. In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il "Responsabile", gli eventuali componenti del gruppo di supporto, e/o gli amministratori di sistema, rispondono disciplinarmente, e, se sussistono i presupposti, incorrono anche nelle altre forme di responsabilità previste nell'ordinamento.

La segnalazione, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del whistleblower, potrà essere trasmessa, a cura del "Responsabile", ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate a chi di competenza dal "Responsabile" non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, **la segnalazione risulti fondata**, in tutto o in parte, il "Responsabile", in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile del Settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché si adottino i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purchè la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), che in tal caso provvederà direttamente;
- 2) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
- 3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il termine per la **conclusione del procedimento viene fissato in 150 giorni** naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso.

Il "Responsabile", a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa il segnalante della situazione.

TUTELA DEL SEGNALANTE c.d. *whistleblower*

Art. 4) La tutela del segnalante

L'identità del segnalante deve essere mantenuta anonimizzata sin dall'arrivo della segnalazione dell'illecito.

Pertanto, coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'accusato solo nei casi in cui, in alternativa:

- vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alle segnalazione;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'accusato.

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all'accesso, istituto disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Responsabile del Settore che, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un proprio collaboratore di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a tutelarne l'identità e a invitarlo a effettuare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

In caso di omissione e di mancata protezione dell'anonimato del collaboratore segnalante, il superiore gerarchico risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 5) Segnalazione di discriminazioni

I dipendenti che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al superiore gerarchico o al "Responsabile" condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

Art. 6) La responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Inoltre l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno attivate azioni per far rispondere il segnalante di responsabilità penale nonché un procedimento disciplinare.

Disposizioni finali

La procedura individuata nel presente documento, nonché i profili di tutela del segnalante, le forme di raccordo con le altre strutture e le procedure delle segnalazioni potranno essere sottoposti ad eventuale revisione, qualora necessario.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whistleblower)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare **situazioni di illecito** quali **fatti di corruzione**, altri **reati contro la pubblica amministrazione**, fatti di **supposto danno erariale** o altri **illeciti amministrativi**, di cui fossero venuti a conoscenza nell'amministrazione, debbono utilizzare questo modello.

La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare si prevede che:

- *l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;*
- *la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.ms.ii..*

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	<input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; <input type="checkbox"/> altro (specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO	1. 2. 3.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	1. 2. 3.
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.

LUOGO, DATA E FIRMA

La segnalazione può essere presentata:

- a) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica indicato sul portale, scrivendo esclusivamente dal proprio indirizzo di posta istituzionale nominativa, oppure da una casella PEC, purché anch'essa nominativa;
- b) a mezzo del servizio postale tradizionale con raccomandata A/R;
- c) personalmente, mediante dichiarazione rilasciata *de visu*, o consegna *brevi manu* del modulo direttamente al Responsabile Anti Corruzione del proprio Ente.

Per segnalare l'illecito all'ANAC:entrare nel sito istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione e cercare la sezione dedicata alla modulistica che ad oggi si trova in:
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneWhistleblower>



Terre di Pianura

UNIONE dei COMUNI

Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio

Deliberazione n. 56 del 30.11.2015

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE

Oggetto: **PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITÀ - DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)**

Parere preventivo sulla **regolarità tecnica** espresso dal Responsabile Affari Generali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

favorevole

non favorevole

Data 27.11.2015

Il Responsabile
(Avv. Giuseppe Beraldi)



Terre di Pianura

UNIONE dei COMUNI

Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio

Delibera Giunta Unione N. 56 del 30.11.2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Andrea Bottazzi)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Giuseppe Beraldi)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dec. Leg.vo 267/2000.

Granarolo dell'Emilia, li 09.12.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Giuseppe Beraldi)

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Leg.vo 267/2000;

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'articolo 134 - comma 3 - del D. Leg.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Giuseppe Beraldi)

Per copia conforme all'originale.

ALICE NERI